



COMUNE DI CHIARAMONTI

Provincia di Sassari

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 5 DEL 28-09-2017

OGGETTO: Società partecipate e partecipazioni societarie. Ricognizione ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175

L'anno duemiladiciassette addì ventotto del mese di settembre alle ore 11:30, in Chiaramonti, nella sede comunale, il Dott. Giovanni Maria Retanda, Commissario straordinario del Comune, in forza del decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna del 16 giugno 2017, n. 56, procede alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) il Segretario Comunale Dott. Antonio Ara.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

RICHIAMATO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015, n. 124, recante "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTI in particolare:

- l'art. 4, comma 1, il quale stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società;

- l'art. 4, commi 2, 3 e 4 i quali prevedono che "2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio

delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

4. Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'articolo 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti.”;

VISTO l'art. 24 il quale stabilisce che *“1. Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.*

2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il provvedimento di cui al comma 1 costituisce aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione adottato ai sensi del comma 612 dello stesso articolo, fermi restando i termini ivi previsti.”;

PREMESSO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 30 luglio 2015, il Comune ha approvato il Piano di razionalizzazione delle società partecipate secondo le indicazioni di cui al comma 611 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed in particolare l'art. 1, commi 611 e 612, i quali testualmente recitano: *“611.Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità*

portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni. 612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato di un'apposita relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.”;

PRESO ATTO che la Corte dei Conti, Sezione delle autonomie, con deliberazione n.19/SEZAUT/2017/INPR, adunanza del 19 luglio 2017, ha adottato le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni, con annesso il modello standard di atto di ricognizione e relativi esiti, per il corretto adempimento, da parte degli Enti territoriali, delle disposizioni di cui all'art. 24, d.lgs. n. 175/2016;

RITENUTO necessario approvare l'allegato atto di ricognizione, in linea con le suddette linee guida, predisposto dal dipendente comunale dott. Daniele Deperu;

ACQUISITI i pareri favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rilasciati dal Responsabile del Settore Amministrativo e dal Responsabile del Settore Economico e Finanziario;

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come risultano dall'atto di ricognizione allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
3. di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
4. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso:

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica

il Responsabile del Servizio
Rag. Pintus Angela

PARERE: Favorevole in ordine alla Regolarita' Tecnica

il Responsabile del Servizio
Dott. Ara Antonio

Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.
Chiaromonti, li 28-09-2017.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Retanda Giovanni Maria

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Certifico che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'albo pretorio al n. 823 dal 10-10-2017 per rimanervi per quindici giorni consecutivi.
Chiaromonti, li .

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara

Divenuta esecutiva decorsi dieci giorni dalla pubblicazione sull'albo pretorio al n.823 dal 10-10-2017 al 25-10-2017, ai sensi dell'articolo 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Antonio Ara